

## COMMISSIONI RIUNITE

### II (Giustizia) e III (Affari esteri e comunitari)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani, fatta a Santiago de Compostela il 25 marzo 2015, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 3918 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	6
ALLEGATO 1 ( <i>Emendamenti</i> ) .....	8
ALLEGATO 2 ( <i>Emendamenti approvati</i> ) .....	11

##### SEDE REFERENTE

*Giovedì 2 marzo 2017. — Presidenza del presidente della II Commissione Donatella FERRANTI. — Interviene il Sottosegretario alla Giustizia Cosimo Ferri.*

##### **La seduta comincia alle 10.05.**

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani, fatta a Santiago de Compostela il 25 marzo 2015, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.**

**C. 3918 Governo.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 10 novembre 2016.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che sono stati presentati emendamenti al testo in esame (*vedi allegato 1*) e che l'emendamento 6.1 è stato ritirato dai relatori, per consentirne una più appro-

fondita valutazione, ai fini di una eventuale ripresentazione in Assemblea.

Michele NICOLETTI (PD), *relatore per la III Commissione*, preliminarmente fa presente che sono stati presentati emendamenti esclusivamente dai relatori e dall'onorevole Roccella. Per quanto attiene a questi ultimi osserva che sono diretti ad estendere le fattispecie penali previste dal disegno di legge in esame ai gameti, ovociti ed alle cellule in generale, prevedendo peraltro in alcuni casi sanzioni penali più miti rispetto a quelle del disegno di legge. Rileva che l'oggetto di tali emendamenti esula dal campo di applicazione della convenzione che si intende ratificare, per cui ritiene che sia più opportuno affrontare le questioni e le problematiche connesse a tali emendamenti nell'ambito dell'esame di un provvedimento che sia specificatamente al tema del traffico dei gameti. In relazione agli emendamenti dei relatori, fa presente che questi sono diretti a coordinare il disegno di legge in esame con la legge 11 dicembre 2016, n. 236, che ha introdotto nel codice penale l'articolo 601-bis relativo alla fattispecie del traffico illecito di organi, prevista anche dall'arti-

colo 3, comma 1, lettera *b*), capoverso articolo 601-*ter* del disegno di legge in esame.

Esprime parere contrario sugli emendamenti Roccella 3.2 e 3.3, mentre raccomanda l'approvazione dell'emendamento 3.1 dei relatori. Esprime, quindi, parere contrario sugli emendamenti Roccella 3.4 e 3.5, e raccomanda l'approvazione degli emendamenti dei relatori 3.100 e 4.3. Esprime, infine, parere contrario sugli emendamenti Roccella 4.1, 4.2, 5.1 e 5.2.

Il sottosegretario Cosimo FERRI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Maria Edera SPADONI (M5S) chiede che la seduta possa essere brevemente sospesa per consentire ai deputati del suo gruppo di valutare gli emendamenti presentati.

Donatella FERRANTI, *presidente*, sospende brevemente la seduta.

**La seduta, sospesa alle ore 10.10, riprende alle ore 10.15.**

Donatella FERRANTI, *presidente*, constatata l'assenza del presentatore degli emendamenti 3.2 e 3.3, avverte che si intende vi abbia rinunciato.

Le Commissioni approvano l'emendamento 3.1 dei relatori (*vedi allegato 2*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, constatata l'assenza del presentatore degli emendamenti 3.4 e 3.5, avverte che si intende vi abbia rinunciato.

Le Commissioni approvano gli emendamenti dei relatori 3.100 e 4.3 (*vedi allegato 2*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, constatata l'assenza del presentatore degli emendamenti 4.1, 4.2, 5.1 e 5.2, avverte che si intende vi abbia rinunciato.

Avverte, quindi, che il testo del provvedimento in esame, come risultante dagli emendamenti approvati, sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione del relativo parere.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 10.20.**

## ALLEGATO 1

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani, fatta a Santiago de Compostela il 25 marzo 2015, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 3918 Governo.**

**EMENDAMENTI**

## ART. 3.

*Sostituire la lettera b), con la seguente:*

b) dopo l'articolo 601 del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 601-bis. – (Prelievo di organi, cellule e tessuti da persona vivente). – Chiunque illecitamente preleva organi, cellule e tessuti da persona vivente è punito con la reclusione da tre a sei anni.

ART. 601-ter. – (Traffico di organi, cellule e tessuti prelevati da persona vivente). – Chiunque acquista ovvero, a fine di lucro, procura organi, cellule e tessuti prelevati da persona vivente, ovvero ne fa comunque commercio, è punito con la reclusione da tre a sei anni.

Chiunque riceve, procura, trasporta, importa, esporta, prepara, conserva organi, cellule e tessuti prelevati illecitamente da persona vivente è punito con la reclusione da tre a sei anni.

L'importazione di organi, cellule e tessuti di origine umana, a scopo clinico, è consentita solamente da istituti di tessuti *non profit*. L'esportazione di organi, cellule e tessuti di origine umana è consentita solamente verso istituti di tessuti *non profit*.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 600.000 a euro 1.000.000 chiunque, a fine di lucro, organizza o propaganda viaggi ovvero pubblicità o diffonde, con qualsiasi mezzo, anche previa informatica o telematica, an-

nunci finalizzati al traffico di organi, cellule e tessuti di cui al primo e secondo comma.

ART. 601-quater. – (Uso di organi, cellule e tessuti prelevati illecitamente da persona vivente). – Chiunque, salvo che il fatto costituisca più grave reato e fuori dei casi di concorso nel reato di cui all'articolo 601-bis, fa uso di organi, cellule e tessuti prelevati illecitamente la persona vivente soggiace alla pena stabilita dall'articolo 601-bis, ridotta di un terzo.

ART. 601-quinquies. – (Violazione degli obblighi dell'esercente la professione o unitaria in materia di prelievo e uso di organi, cellule e tessuti). – L'esercente la professione sanitaria che richiede, riceve denaro o altra utilità, per sé o per altri, ovvero ne accetta la promessa per effettuare un prelievo illecito o per fare uso di organi, cellule e tessuti prelevati illecitamente da persona vivente è punito con la reclusione da tre a sei anni. La stessa pena si applica a colui che dà, offre o promette all'esercente la professione sanitaria il denaro o altra utilità.

ART. 601-sexies. – (Circostanze aggravanti). – Nel caso in cui la vittima del reato sia minore di età o in stato di inferiorità psichica o fisica, per i delitti previsti dagli articoli 601-bis, 601-ter, 601-quater e 601-quinquies si applica la reclusione da sette a quindici anni; nel caso di morte della persona sottoposta al prelievo o al trapianto si applica la reclusione da dodici a ventiquattro anni.

ART. 601-septies. – (Pena accessoria). – Alla condanna per il delitto di cui all'articolo 601-quinquies e per i delitti di cui agli

articoli 601-*bis*, 601-*ter* e 601-*quater*, se commessi da persona che esercita una professione sanitaria, consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione ».

### 3. 2. Roccella.

*Sostituire la lettera b) con la seguente:*

b) dopo l'articolo 601 del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 601-*bis*. – (*Prelievo di organi e gameti da persona vivente*). – Chiunque illecitamente preleva organi e gameti da persona vivente è punito con la reclusione da tre a sei anni.

ART. 601-*ter*. – (*Traffico di organi e gameti prelevati da persona vivente*). – Chiunque acquista ovvero, a fine di lucro, procura organi e gameti prelevati da persona vivente, ovvero ne fa comunque commercio, è punito con la reclusione da tre a sei anni.

Chiunque riceve, procura, trasporta, importa, esporta, prepara, conserva organi e gameti prelevati illecitamente da persona vivente è punito con la reclusione da tre a sei anni.

L'importazione di organi e gameti di origine umana, a scopo clinico, è consentita solamente da istituti di tessuti *non profit*. L'esportazione organi e gameti di origine umana è consentita solamente verso istituti di tessuti *non profit*.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 600.000 a euro 1.000.000 chiunque, a fine di lucro, organizza o propaga viaggi ovvero pubblicizza o diffonde, con qualsiasi mezzo, anche per via informatica o telematica, annunci finalizzati al traffico di organi e gameti di cui al primo e secondo comma.

ART. 601-*quater*. – (*Uso di ovociti prelevati illecitamente da persona vivente*). – Chiunque, salvo che il fatto costituisca più grave reato e fuori dei casi di concorso nel reato di cui all'articolo 601-*bis*, fa uso di ovociti prelevati illecitamente da persona vivente soggiace alla pena stabilita dall'articolo 601-*bis*, ridotta di un terzo.

ART. 601-*quinquies*. – (*Violazione degli obblighi dell'esercente la professione sanitaria in materia di prelievo e uso di organi e gameti*). – L'esercente la professione sanitaria che richiede, riceve denaro o altra utilità, per sé o per altri, ovvero ne accetta la promessa per effettuare un prelievo illecito o per fare uso di organi e gameti prelevati illecitamente da persona vivente è punito con la reclusione da tre a sei anni. La stessa pena si applica a colui che dà, offre o promette all'esercente la professione sanitaria il denaro o altra utilità.

ART. 601-*sexies*. – (*Circostanze aggravanti*). – Nel caso in cui la vittima del reato sia minore di età o in stato di inferiorità psichica o fisica, per i delitti previsti dagli articoli 601-*bis*, 601-*ter*, 601-*quater* e 601-*quinquies* si applica la reclusione da sette a quindici anni; nel caso di morte della persona sottoposta al prelievo o al trapianto si applica la reclusione da dodici a ventiquattro anni.

ART. 601-*septies*. – (*Pena accessoria*). – Alla condanna per il delitto di cui all'articolo 601-*quinquies* e per i delitti di cui agli articoli 601-*bis*, 601-*ter* e 601-*quater*, se commessi da persona che esercita una professione sanitaria, consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione ».

### 3. 3. Roccella.

*Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:*

a) al sesto comma dell'articolo 416, dopo le parole: « di cui agli articoli 600, 601, 601-*bis* » sono inserite le seguenti: « , 601-*ter*, 601-*quater* ».

*Conseguentemente:*

*al comma 1, lettera b) sostituire l'alinea con il seguente: b) dopo l'articolo 601-*bis* sono inseriti i seguenti:*

*al comma 1, lettera b), sostituire le parole: « ART. 601-*bis*. – (Prelievo di organi da persona vivente) » con le seguenti: « ART. 601-*ter*. – (Prelievo di organi da persona vivente) »;*

*al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso: « ART. 601-ter »;*

*al comma 1, lettera b), capoverso « ART. 601-quater » sostituire le parole: « all'articolo 601-bis » con le seguenti « all'articolo 601-ter » e le parole « dall'articolo 601-bis » con le seguenti « dall'articolo 601-ter »;*

*al comma 1, lettera b), capoverso « ART. 601-septies » sopprimere la parola: « 601-bis ».*

### **3. 1. I Relatori.**

*Agli articoli 3, 4 e 5 sostituire le parole: organi e tessuti da persona vivente con le seguenti: organi, cellule e tessuti da persona vivente ovunque ricorrano.*

### **3. 4. Roccella.**

*Agli articoli 3, 4 e 5 sostituire le parole: organi e tessuti da persona vivente con le seguenti: organi e gameti da persona vivente ovunque ricorrano.*

### **3. 5. Roccella.**

## **ART. 4.**

*Sopprimerlo.*

### **4. 3. I Relatori.**

*Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire il capoverso 2-bis, con il seguente:*

*« 2-bis. Nel caso in cui i fatti descritti dagli articoli 601-bis, 601-ter, 601-quater, 601-quinquies e 601-sexies del codice penale si riferiscano a organi, cellule o tessuti prelevati da soggetti di cui sia stata accertata la morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, si applicano le pene ivi rispettivamente previste ridotte della metà »;*

### **4. 1. Roccella.**

*Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire il capoverso, con il seguente:*

*« 2-bis. Nel caso in cui i fatti descritti dagli articoli 601-bis, 601-ter, 601-quater, 601-quinquies e 601-sexies del codice penale si riferiscano a organi e gameti prelevati da soggetti di cui sia stata accertata la morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, si applicano le pene ivi rispettivamente previste ridotte della metà »;*

### **4. 2. Roccella.**

## **ART. 5.**

*Al comma 1, capoverso ART. 25-quinquies, sostituire il comma 2 con il seguente:*

*« 2. In relazione alla commissione dei delitti di cui al comma 1, se i fatti si riferiscono a organi, cellule o tessuti prelevati da soggetti di cui sia stata accertata la morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote ».*

### **5. 1. Roccella.**

*Al comma 1, capoverso ART. 25-quinquies, sostituire il comma 2 con il seguente:*

*« 2. In relazione alla commissione dei delitti di cui al comma 1, se i fatti si riferiscono a ovociti prelevati da soggetti di cui sia stata accertata la morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote ».*

### **5. 2. Roccella.**

## **ART. 6.**

*Sopprimerlo.*

### **6. 1. I Relatori.**

## ALLEGATO 2

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani, fatta a Santiago de Compostela il 25 marzo 2015, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 3918 Governo.**

**EMENDAMENTI APPROVATI**

## ART. 3.

*Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:*

*a) al sesto comma dell'articolo 416, dopo le parole: « di cui agli articoli 600, 601, 601-bis » sono inserite le seguenti: « , 601-ter, 601-quater ».*

*Conseguentemente:*

*al comma 1, lettera b) sostituire l'alinea con il seguente: b) dopo l'articolo 601-bis sono inseriti i seguenti:*

*al comma 1, lettera b), sostituire le parole: « ART. 601-bis. – (Prelievo di organi da persona vivente) » con le seguenti: « ART. 601-ter. – (Prelievo di organi da persona vivente) »;*

*al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso: « ART. 601-ter »;*

*al comma 1, lettera b), capoverso « ART. 601-quater » sostituire le parole: « all'articolo 601-bis » con le seguenti « all'articolo 601-ter » e le parole « dall'articolo 601-bis » con le seguenti « dall'articolo 601-ter »;*

*al comma 1, lettera b), capoverso « ART. 601-septies » sopprimere la parola: « 601-bis ».*

**3. 1.** I Relatori.

## ART. 4.

*Sopprimerlo.*

**4. 3.** I Relatori.